



Allegati n°

Risposta al foglio prot. reg.

**Oggetto:**[ID 2375] Art. 19 D.Lgs. 152/2006 e art. 48 L.R.10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA, relativa alle previste modifiche per l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, sito in loc. Montegemoli, via Ombrone snc, nel Comune di Piombino (LI). Proponente Mannari Srl.  
**Contributo istruttorio su documentazione integrativa e di chiarimento.**

A Settore Valutazione Impatto Ambientale

In riferimento alla Vs. nota prot. 0219533 del 02/04/2025 con la quale è stato chiesto anche al Settore Autorizzazione Rifiuti un contributo istruttorio relativo alla documentazione integrativa e di chiarimento trasmessa dal proponente in merito al progetto di modifica dell'esistente impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi sito in loc. Montegemoli, via Ombrone snc, nel Comune di Piombino (LI), si trasmette il contributo richiesto.

Il Settore scrivente, in riferimento a quanto di competenza aveva richiesto documentazione integrativa e chiarimenti qui riassunti:

Richiesta:

1. Il gestore dichiara che i giorni di lavorazione annuali saranno 330 con quantitativo max giornaliero di 2.000 Mg/giorni per cui, il quantitativo max trattabile annuale risulterebbe pari a 660.000 ton/anno, non coerente con il quantitativo max di rifiuti trattabile annuale riportato nella documentazione di 750.000 Mg/anno. **Si chiedono chiarimenti in merito.**
2. Nella Tabella dei quantitativi riportata a pag. 52 del SIA, i quantitativi indicati per lo stoccaggio non sono stati suddivisi per operazione. **Si chiede che venga specificato per i singoli quantitativi l'operazione di riferimento (R13/D15).**
3. Inoltre relativamente alle operazioni R12/R13 è indicato un quantitativo annuale di 750.000 Mg/anno, mentre per lo stoccaggio istantaneo annuale è indicato un quantitativo massimo di 1.000.000 di Mg/anno. Si presuppone quindi che la differenza tra i due valori sia riferita a rifiuti oggetto di sola operazione R13/D15 che verranno avviati a impianti terzi. **Si chiedono chiarimenti merito.**
4. **Si chiede di definire, per i rifiuti che saranno oggetto sia di operazione R12 che di operazione R5 quale sia il discriminante per la scelta dell'operazione. Si chiede di definire tale discriminante anche per i rifiuti per cui è prevista le operazioni D15/R13/R15.**
5. In riferimento alle aree indicate per lo stoccaggio dell'EoW non risulta chiaro dove viene effettuata la verifica di conformità dell'EoW rispetto agli standard previsti dalla norma di riferimento e dove viene definito il singolo lotto di produzione. **Si chiedono chiarimenti in merito.**

Il proponente con la documentazione integrativa presentata ha fornito i chiarimenti richiesti.

Dai chiarimenti trasmessi dalla Società si evince che i quantitativi massimi richiesti sono da considerarsi i seguenti:

<b>Quantitativo massimo movimentabile annuo totale in R13/D15/R12/R5:</b>	1.020.000 Mg/anno
<b>Quantitativo massimo di stoccaggio/messa in riserva istantanea R13/D15:</b>	27.000 Mg

I quantitativi di cui sopra sono così suddivisi:

<b>Quantitativo massimo movimentabile annuo totale in R13</b>	1.000.000 Mg/anno
<b>Quantitativo di messa in riserva istantanea R13 finalizzata al successivo trattamento R12/R5</b>	20.000 Mg
<b>Quantitativo di messa in riserva istantanea R13 esclusiva</b>	5.000 Mg
<b>Quantitativo massimo di trattamento R12/R5 giornaliero</b>	2273 Mg/giorno di cui massimo 2.000 Mg/giorno in R5 e 2.000 Mg/giorno in R12 .  (il quantitativo totale non può comunque superare i 2273 Mg/giorno)
<b>Quantitativo massimo di trattamento R12/R5 annuo</b>	750.000 Mg/anno di cui massimo 660.000 Mg/anno in R5 e 250.000 Mg/anno in R12  (il quantitativo totale non può comunque superare i 750.000 Mg/anno)
<b>Quantitativo massimo movimentabile annuo in D15</b>	20.000 Mg/anno
<b>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo in D15</b>	2.000 Mg

#### Considerazioni finali:

Il Proponente nella documentazione integrativa ha fornito le risposte richieste dal Settore Autorizzazioni Rifiuti e pertanto non si rilevano elementi ostativi al riguardo alla modifica progettuale di cui trattasi.

I quantitativi massimi di cui tener conto nel presente procedimento sono quelli indicati nel precedente paragrafo.

Si precisa che il presente parere è relativo al procedimenti in materia di VIA attivato dal proponente e che ulteriori valutazioni di merito sulla possibilità di autorizzare la produzione di EoW “caso per caso” saranno effettuate nel successivo procedimento di modifica sostanziale dell’autorizzazione ex art.208 del D.Lgs.152/06, che il proponente dovrà attivare dopo la conclusione del presente procedi-

mento, avvalendosi del parere vincolante di Arpat come previsto dall'art.184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

E.Q. Giacomo Diari (055/4386211 – [giacomo.diari@regione.toscana.it](mailto:giacomo.diari@regione.toscana.it))

Elena Cerri (055/4386201 – [elena.cerri@regione.toscana.it](mailto:elena.cerri@regione.toscana.it))

Erika Frediani (055/4386217 – [erika.frediani@regione.toscana.it](mailto:erika.frediani@regione.toscana.it))